## COMMISSIONE IV

# GIUSTIZIA

CIX.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDIGE	
	PAG.
Congedi:	
Presidente	1335
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	1335
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Poër ed altri: Nuove norme in tema di concorsi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del	
Senato) (4603)	1335
PRESIDENTE 1335, 1336, 1338, 1341, 1342,	
Breganze 1336, 1338, 1340,	1341
CAVALLARO FRANCESCO, Relatore . 1336, 1338, 1340, 1341,	
Mannironi	1341
MISASI, Sottosegretario di Stato per la	
grazia e giustizia 1336, 1337, 1340, 1341, 1342,	
MITTERDORFER	
Rомео	1341
Votazione segreta:	
Presidente	1346

## La seduta comincia alle 10,40.

DELL'ANDRO, Segretario, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer Mario e Verga sono in congedo.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta i deputati Cariota Ferrara e De Grazia sono rispettivamente sostituiti dai deputati Botta e Mitterdorfer.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: Nuove norme in tema di concorsi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4603).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Роёт, Forma ed Attaguille: « Nuove norme in materia di concorsi notarili ».

Come i colleghi ricorderanno avevamo iniziato l'esame degli articoli della proposta di legge approvandone i primi tre.

Do, ora, lettura dell'articolo 4:

## ART. 4.

## Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

- b) dall'avere ricoperto cariche negli organi del notariato;
- c) dall'avere esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;
- d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;
- e) dalla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
  - f) dalla situazione di famiglia.

L'onorevole Breganze ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere la lettera b) dell'articolo 4.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono contrario all'emendamento che è stato presentato; non ritengo che nella norma di cui si propone la soppressione vi sia una condizione di privilegio.

BREGANZE. Signor Presidente, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze ha presentato un ulteriore emendamento con cui propone di aggiungere alla lettera e), le altre « o affine entro il secondo grado ».

BREGANZE. Il mio emendamento è stato dettato dal fatto che può esservi un notaio che abbia un genero che eserciti la professione di notaio ed è, quindi, giusto dare questa facoltà anche agli affini.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal collega Breganze.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Breganze: Alla lettera e) dopo le parole: « entro il terzo grado », aggiungere le altre: « o affine entro il secondo grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 risulta, pertanto, così formulato:

## ART. 4.

### Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

 a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

- b) dall'avere ricoperto cariche negli organi del notariato;
- c) dall'avere esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;
- d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;
- e) dalla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
  - f) dalla situazione di famiglia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

## Esclusione dal concorso.

Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, sia stata inflitta condanna per delitto non colposo o sia stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione.

Il deputato Romeo ha presentato un emendamento con cui propone la soppressione dell'intero articolo 5, in quanto vi ravvisa una pena aggiuntiva inutile.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento soppressivo.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Che il trasferimento di un notaio possa essere ammesso per ragioni di opportunità, mi pare comprensibile. Mi sembra, però, che dovrebbe contare qualcosa il fatto di avere dei precedenti penali.

Normalmente, il notaio si trasferisce di propria volontà; di solito per ottenere una sede migliore. Non mi sembra giusto che un notaio, nei cui confronti siano stati presi provvedimenti disciplinari, o abbia avuto addirittura dei precedenti penali, possa concorrere per il trasferimento in una sede migliore, senza che precedenti di tanto rilievo abbiano alcun peso.

PRESIDENTE. Se ad un notaio che abbia subito dei provvedimenti disciplinari è consentito di continuare ad esercitare la propria attività, mi sembra che a maggior ragione dovrebbe essergli consentito il trasferimento.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Quello che dice il rappresentante del Governo mi sembra giusto. Ma dei precedenti si tiene, infatti, conto all'articolo 3, dove si parla dei titoli per il trasferimento. Infatti alla lettera o) si dice: «l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale...». Quindi, in sede di valutazione dei titoli, i precedenti del notaio, anche quelli penali e disciplinari, vengono vagliati.

Ma escludere totalmente la possibilità di trasferimento per questi notai è un principio che mi preoccupa, perché costituirebbe una nuova sanzione, attribuita automaticamente, senza la possibilità di un esame caso per caso.

A che fine, poi, attribuire questa aggiunta di pena? Semmai, dovremmo incoraggiare chi ha avuto un incidente grave, che lede il prestigio della categoria, a lasciare la sede nella quale il fatto è avvenuto.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il notaio che si trasferisce, come dicevo, di solito lo fa per un proprio interesse preciso.

Mi rendo conto delle osservazioni che sono state fatte. Tuttavia, vorrei rilevare che in questo modo rischiamo di favorire chi non ha alcun merito, perché il notaio si trasferisce per desiderio di miglioramento, e non di opportunità.

Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto.

Voterò contro il mantenimento dell'articolo 5, perché sento che, veramente, contrasta con ogni principio attribuire un aggravamento di pena così indiscriminato. La sanzione, nel nostro diritto, non è concepita come... un francobollo, che si bagna e si incolla sulla busta; occorre un esame caso per caso, secondo un concetto di equità. Con l'approvazione dell'articolo 5, invece, si applicherebbe una sanzione, come ho detto, in maniera indiscriminata.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(Non è approvato).

Pertanto l'articolo 5 è soppresso.

Do lettura degli articoli 6 e 7 sui quali non sono stati presentati emendamenti. ...

#### ART. 6.

# Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzò del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

#### ART. 7.

# Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 8.

#### ART. 8.

Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Il deputato Amatucci ha presentato un emendamento con cui propone di sopprimere le parole: « per origine o per residenza ».

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Le parole che il collega Amatucci propone di sopprimere con il suo emendamento, praticamente danneggiano il candidato delle zone povere del nostro paese. Infatti, per il solo fatto che il candidato sia di origine diversa dalla sede alla quale ambisce, viene scartato. Ritengo che l'emendamento Amatucci vada accolto almeno per quanto riguarda la soppressione delle parole « per origine ».

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi rendo conto delle perplessità e mi rimetto alla Commissione.

BREGANZE. È da tener presente che i notai, data la loro veste particolare di persone che debbono riscuotere la fiducia ed essere facilmente compresi e comprendere quella che è la volontà delle parti, sono facilitati in questo compito dalla diretta e talora anche consolidata conoscenza di determinati ambienti. Ritengo, quindi, che l'articolo non sia stato dettato da criteri di discriminazione. Siccome non mi nascondo che le parole « per origine » potrebbero destare alcune perplessità, sono d'accordo per la loro soppressione però dopo le parole « per residenza » aggiungerei le seguenti: « da almeno 3 anni ».

PRESIDENTE. Dato l'orientamento che è

PRESIDENTE. Dato l'orientamento che è affiorato procederò alla votazione per divisione dell'emendamento Amatucci. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento delle parole « per origine o ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « per residenza ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal deputato Breganze, il

quale propone di aggiungere dopo le parole: « per residenza » le altre « da almeno tre anni ».

(È approvato).

L'articolo 8 risulta, pertanto, così formulato:

#### ART. 8.

Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per residenza da almeno 3 anni o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

#### ART. 9.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Il deputato Breganze propone di sostituire, nel quinto comma, le parole: « La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Mi-

nistro di grazia e giustizia. » con le altre: « La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia. ».

Pongo in votazione questo emendamento. (È approvato).

L'articolo 9 risulta, pertanto, così modificato:

#### ART. 9.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

## ART. 10.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 9 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1778, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1959, n. 973, è aumentata a lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione

ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della commissione non appartenenti all'amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di Corte d'appello.

L'onorevole Breganze propone di sostituire tutto il secondo comma con le parole: « La tassa di concorso è fissata in lire 5.000. ».

Pongo in votazione questo emendamento. (È approvato).

L'articolo 10 risulta pertanto così modificato:

#### ART. 10.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 9 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso è fissata in lire 5.000. Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della commissione non appartenenti all'amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di corte d'appello.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

## ART. 11.

Norme abrogate e disposizioni transitorie.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666,

ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

Il deputato Breganze propone di sostituire i primi due commi con il seguente:

« Sono abrogati l'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.».

Onorevole Breganze, desidera illustrare il suo emendamento?

BREGANZE. Mi è sembrato che fosse tecnicamente inelegante formulare due commi per l'abrogazione di alcune norme. Si tratta, quindi, di un emendamento puramente formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento dell'onorevole Breganze, a cui il relatore ed il Governo non si oppongono.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 11 i deputati Amatucci e De Florio propongono di sostituire le parole « è aumentato a 40 anni », rispettivamente, con le altre: « è aumentato a 45 anni » ed « è aumentato a 50 anni ».

L'onorevole Palazzolo propone di sostituire il terzo comma con il seguente: « Possono partecipare al concorso per la nomina a notaio fino al compimento di 50 anni coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, avendo superato i 35 anni di età, abbiano già compiuto la pratica notarile. ».

L'onorevole Breganze propone, invece, di sopprimere al terzo comma le seguenti parole: « Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Breganze ha facoltà di illustrare il suo emendamento, che è il più lontano dal testo.

BREGANZE. Propongo questo emendamento per una duplice considerazione. È noto che, oggi, coloro i quali hanno compiuto la pratica notarile possono partecipare a quanti concorsi vogliono, fino al compimento del cinquantesimo anno di età. Si vedrà, poi, se sia giusto abbassare questo limite a 40 oppure a 45 anni. Ma non mi sembra giusto ridurre, con norma transitoria, il numero dei

concorsi ai quali essi possono partecipare. Inoltre, non è detto che costoro intendano senz'altro partecipare ai primi due concorsi che verranno indetti dopo l'entrata in vigore di questa legge: può darsi che vogliano saltarne uno, o anche tutti e due. L'importante, a mio avviso, è garantire coloro che fino ad una certa età intendano concorrere.

Quindi, mentre non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'esclusione da altri concorsi per coloro che non siano riusciti vincitori in due o in tre, non mi sembra giusto obbligare i notai dei quali ci stiamo occupando ad avvalersi del vantaggio che attribuiamo loro, per quanto riguarda l'età, limitatamente ai primi due concorsi che, di fatto, verranno indetti; questi potrebbero anche aver luogo a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore di questa legge frustrando, in sostanza, il fine principale che si voleva raggiungere con la norma in esame. Questo tanto più se non si accetta di spostare il limite di età dai 40 ai 50 anni

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Breganze?

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Ritengo che sarebbe opportuno mantenere la limitazione ai primi due concorsi, stabilita nell'articolo 11, e non permettere a questi notai di partecipare ai concorsi fino ad un anno prima del limite di età, che si vuole portare a 50 anni. A me sembra che gli aspiranti siano già sufficientemente garantiti attraverso questa agevolazione che concediamo loro limitatamente ai primi due concorsi.

PRESIDENTE. Il Governo?

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'emendamento Breganze, ed accetta invece l'emendamento De Florio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Florio, tendente a sostituire le parole « è aumentato a 40 anni » con le parole « è aumentato a 50 anni »; emendamento al quale il Governo si è dichiarato favorevole, e che, se approvato, assorbirà la serie degli altri emendamenti al terzo comma dell'articolo 11.

(È approvato).

· Il deputato Breganze mi ha comunicato di ritirare il proprio emendamento.

Vi è, poi, un emendamento aggiuntivo deldeputato Romeo, del seguente tenore: « Coloro che non conseguono l'idoneità in due concorsi per esami non sono ammessi a sostenere ulteriori prove. ».

L'onorevole Romeo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ROMEO. Non mi sembra necessario dilungarmi perché si tratta di una norma che vige per tutti gli altri concorsi e, particolarmente, per quelli della magistratura.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Sono favorevole a questo emendamento, signor Presidente, perché noi vogliamo ottenere le maggiori garanzie di preparazione dai partecipanti ai concorsi notarili; questa norma costituisce uno stimolo a studiare e a presentarsi preparati.

PRESIDENTE. Il Governo?

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, mi sembra che molti degli argomenti che giustificherebbero questa modifica cadano dal momento che abbiamo accettato il nuovo limite d'età.

BREGANZE. Ho l'impressione che quando abbiamo, recentemente, trattato il tema dei magistrati, abbiamo portato a tre il numero dei concorsi ai quali si poteva partecipare. L'analogia, quindi, semmai dovrebbe portare a fissare il numero a tre prove.

Mi sembra, tuttavia, che si intenda stabilire questa norma non soltanto in via transitoria, ma anche per il futuro.

Vorrei chiedere se si tratta di una norma che introduciamo solo per i casi futuri o se deve applicarsi anche a coloro che sono giunti all'età di 40 o 45 anni e sono già stati bocciati ai concorsi.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Si tratta di una norma che deve valere per il futuro e non per il passato. Si può dire: « Salvo quanto previsto dall'articolo 11 ».

PRESIDENTE. Mi pare che sull'ultima parte dell'articolo 11 vi siano molte perplessità perché non è ancora certo se si tratti di una norma da applicare solo per l'avvenire e vi sono dubbi circa il numero dei concorsi cui si può essere ammessi.

Proporrei di trasformare questi emendamenti in articolo aggiuntivo.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Propongo la seguente formula: « Salvo quanto disposto dall'articolo 11, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami non sono ammessi a sostenere ulteriori prove ».

MANNIRONI. Sono favorevole all'emendamento perché mi sembra necessario armonizzare la posizione dei notai con quella dei magistrati. MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dò lettura del testo del nuovo articolo, nella formulazione proposta dal relatore Cavallaro Francesco: « Salvo quanto disposto dall'articolo 11, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami non sono ammessi a sostenere ulteriori prove ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta inteso che la collocazione definitiva di questo articolo nel contesto della legge avrà luogo in sede di coordinamento.

Dò, ora, lettura, dell'articolo 11 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

## ART. 11.

# Disposizioni transitorie.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo lasciato in sospeso un emendamento presentato, ancora all'articolo 3, dal collega Mitterdorfer, del seguente testo: « In provincia di Bolzano i posti vacanti saranno coperti con notai che diano prova di conoscere le due lingue ivi parlate ».

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'unica soluzione per il Governo è la seguente, e la esprimo con un preciso emendamento: « Nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi nella stessa provincia, la conoscenza della lingua tedesca, da accertare secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento, costituisce titolo di preferenza su tutti gli altri titoli ».

La conoscenza della lingua tedesca è un titolo di preferenza assoluto. Dobbiamo però renderci conto del fatto che, se non vi è nessuno che conosce la lingua tedesca, la sede non può rimanere scoperta.

MITTERDORFER. Mi sembra che sarebbe stata senz'altro preferibile una norma

che avesse risolto il problema o che almeno lo avesse avviato a soluzione. Non ritengo che possano rimanere vacanti delle sedi, data la situazione particolare della provincia di Bolzano.

Sarebbe stato meglio inserire una norma nei termini che ieri, molto chiaramente, ha illustrato il deputato Lucifredi, il quale ha parlato di un preciso impegno internazionale e costituzionale nei confronti di quelle popolazioni. Il notaio deve essere in grado di registrare la volontà che può essere espressa in lingua tedesca; non è concepibile avere un notaio che non possa far ciò.

Dobbiamo tener presente che il personale degli uffici giudiziari deve avere una conoscenza oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca.

Per queste considerazioni, personalmente avrei preferito che fosse stata adottata una formula che avesse regolato in maniera definitiva il problema; se i componenti di questa Commissione non dovessero condividere le mie preoccupazioni, posso accettare anche l'emendamento proposto dal Governo, in quanto nell'emendamento stesso vedo un notevole passo avanti.

PRESIDENTE. Ritengo, infatti, che in una situazione quale è quella della provincia di Bolzano, sia doveroso consentire – proprio perché il notaio ha una funzione particolare – la possibilità, non solo teorica ma anche pratica, di una esatta traduzione della volontà delle parti.

Il problema, quindi, esiste. In questi casi i posti dovrebbero essere assegnati a notai che conoscono le due lingue. Non posso non sottolineare lo sforzo fatto dal Governo per orientarsi in questo senso. D'altra parte, ciò potrebbe invogliare ad una maggiore preparazione da parte dei candidati, il che non fa male a nessuno.

Questo è un tentativo che sento il dovere di fare per arrivare ad una soluzione globale di questo problema. Naturalmente, è il Governo che deve rispondere a questa sollecitazione.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ho già spiegato che, con tutta la buona volontà, l'onorevole Mitterdorfer ce ne ha dato atto, ed io lo ringrazio, il Governo, non può andare oltre.

C'è anche una ragione logica. Si fa talvolta un'analogia con i funzionari dello Stato, ma essa non è molto giustificata, perché il notaio è pur sempre un libero professionista. Il cliente, dunque, può sempre scegliersi il notaio che conosca la lingua tedesca, mentre nessuno può scegliere il funzionario dello Stato; basterebbe questo per dimostrare che la situazione è completamente diversa. Potrei citare, a proposito, la ricca argomentazione svolta della Direzione generale del ministero, anche a proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale, ma ve la risparmio.

D'altra parte, onorevole Mitterdorfer, con questa norma noi esprimiamo ugualmente un principio che va incontro alle sue esigenze, tanto più se la situazione di fatto è quella che ella dice: se di concorrenti che conoscono la lingua tedesca ce ne sono allora la nostra norma risolve tutto. Infatti, nel momento in cui prevediamo che la conoscenza della lingua tedesca è titolo assoluto di preferenza, è chiaramente pacifico che vincerà il concorso il candidato che conosce la lingua.

Quindi, senza ledere il carattere istituzionale della libera professione di notaio, avremo di fatto ottenuto questo risultato, attraverso l'affermazione di un principio di preferenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Mitterdorfer e su quello del Governo?

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento del Governo, che risolve la questione nel modo più soddisfacente per tutti; tanto più che, secondo il nostro ordinamento, la competenza del notaio non è per sede, ma per distretto. Ora, nel distretto di Bolzano ci saranno almeno trenta notai: c'è da scegliere!

PRESIDENTE. Onorevole Mitterdorfer, insiste nel suo emendamento?

MITTERDORFER. No, signor Presidente, lo ritiro, perché non vorrei che venisse respinto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo. La collocazione sarà stabilita in sede di coordinamento:

Disposizioni per la provincia di Bolzano.

Nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi della stessa proprovincia, la conoscenza della lingua tedesca, da accertare secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento, costituisce titolo di preferenza su tutti gil altri titoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MITTERDOFER. Vorrei rivolgere al Governo la preghiera che il regolamento previ-

sto nell'articolo venga emanato il più presto possibile. Desidereremmo collaborare per la sua stesura, dal momento che conosciamo molto bene la situazione particolare di Bolzano e riteniamo che sia estremamente importante garantire effettivamente la conoscenza della lingua tedesca per i notai che esercitano in quella zona la loro professione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12:

## ART. 12.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, parte finale del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative agli autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

Il relatore propone, al primo comma, di sopprimere le parole « parte finale del », per non far sorgere equivoci a proposito delle disposizioni dell'articolo 42 della legge citata. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole « parte finale del ».

(Non è approvato).

Il relatore propone, inoltre, di sostituire le parole « relative agli autorizzati » con le altre: « relative alle autorizzazioni speciali ».

Pongo in votazione questo emendamento. (È approvato).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

## ART. 12.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative alle autorizzazioni speciali all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

dopo avere votato l'articolo che prevede la preferenza su tutti gli altri titoli nei concorsi notarili per la provincia di Bolzano alla conoscenza della lingua tedesca,

#### invita il Governo

ad emanare il relativo regolamento con tutta la sollecitudine possibile avvalendosi della collaborazione di esperti della provincia di Bolzano».

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e igustizia. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura del testo coordinato della proposta di legge:

## ART. 1.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

- 1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;
- 2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni, salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilati per legge la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi;
- 3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile:
- essere di moralità e di condotta incensurata;
- 5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- 6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;
- 7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una università della Repubblica;
- 8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;
- 9) avere superato il concorso per esame. Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

#### ART. 2.

## Concorso per trasferimento.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi sopravvenuti al disposto trasferimento. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di un anno dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 8 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preverenza.

## ART. 3.

## Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 6 e 7 della presente legge, sono i seguenti:

- a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;
- b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2.300 in più;
- c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;
- d) l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive in ragione di 1 punto;
- e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;
- f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi,

- di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;
- h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera f);
- i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;
- l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e sempreché non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere g) ed i), in ragione di mezzo punto;
- m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di 1 punto;
- n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto della applicazione delle lettere f), g), ed h);
- o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti;
- p) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti.

## ART. 4.

## Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

- a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;
- b) dall'avere ricoperto cariche negli organi del notariato;
- c) dall'avere esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;
- d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;
- e) dalla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado di altro notaio in esercizio o

che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire:

f) dalla situazione di famiglia.

#### ART. 5.

# Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

#### ART. 6.

## Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

## ART. 7.

## Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per residenza da almeno 3 anni o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

#### ART. 8.

## Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

## ART. 9.

# Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 8 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso è fissata in lire 5.000. Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al pre cedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo

comma dell'articolo 8, saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della commissione non appartenenti all'amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di corte d'appello.

#### ART. 10.

## Limite dei concorsi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove.

#### ART. 11.

Disposizioni per la provincia di Bolzano.

Nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi della stessa provincia, la conoscenza della lingua tedesca, da accertare secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento, costituisce titolo di preferenza su tutti gli altri titoli.

## ART. 12.

## Disposizioni transitorie.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

### ART. 13.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili - Norme abrogate.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del secondo periodo del secondo comma dell'arti colo 42 nonché del primo comma dell'articolo 93 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative alle autorizzazioni speciali all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati, esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

Sono, inoltre, abrogati l'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Pongo in votazione il testo coordinato nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge del senatore Poët ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (4603).

Presenti e votanti			24
Maggioranza			13
Voti favorevoli			24
Voti favorevoli		24	ŧ
Voti contrari .		(	)

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Botta, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Mitterdorfer, Re Giuseppina, Reggiani, Riccio, Romeo, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Berlinguer Mario, Verga.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO